



**MINISTERO DELLA DIFESA
AGENZIA INDUSTRIE DIFESA
DIREZIONE GENERALE**

Piazza della Marina,4 – 00196 ROMA
Posta elettronica: aid@agenziaindustriedifesa.it
Posta elettronica certificata: aid@postacert.difesa.it

Tel: 06/4735 4028 – Fax: 06/47653146
P.I. 07281771001 – C.F. 97254170588

Agenzia Industrie Difesa
Ipotesi di accordo sulla distribuzione del F.U.A. 2017

PARTE I
CAMPO DI APPLICAZIONE E DURATA DELL'ACCORDO

Art. 1
(Durata e campo di applicazione)

1. Le parti convengono che la presente ipotesi di accordo abbia efficacia dal 1° gennaio 2017 fino alla sottoscrizione del successivo e si riferisca al solo personale civile a tempo indeterminato comunque in servizio presso la Direzione Generale e gli Enti attribuiti alla gestione dell'Agenzia Industrie Difesa (AID), fatta eccezione per le disposizioni di cui all'art. 4 che si applica esclusivamente al personale appartenente ai ruoli AID.

Art. 2
(Ammontare del Fondo)

1. Come stabilito nell'art.3, comma I, dell'ipotesi di accordo dell'Amministrazione Difesa, la quota F.U.A. attribuita all' Agenzia è pari al 5% del Fondo Unico di Amministrazione stanziato sul capitolo 1375 per l'esercizio finanziario 2017 della Difesa, che corrisponde a **€ 2.142.719,94** al lordo degli oneri datoriali.
Nei successivi articoli, vengono riportati gli importi del FUA 2017 riassunti in dettaglio nella tabella "allegato1".

Art. 3

(Posizioni organizzative, particolari posizioni di lavoro, turnazioni, reperibilità)

La descrizione e le modalità di erogazione delle somme relativa a ciascuna delle seguenti voci, sono riportati in dettaglio in allegato al presente accordo.

- **Posizioni organizzative**

alla data del 1° gennaio 2017, il contingente delle posizioni organizzative è fissato in n. 38 unità di cui:

- N. 5 1^ categoria
- N.33 2^ categoria

Onere globale al lordo datoriale: € 60.113,10

- **Particolari posizioni di lavoro**

Onere globale al lordo datoriale: € 222.670,60

- **Turnazioni**

Onere globale al lordo datoriale: € 519.617,93

- **Reperibilità**

- Stabilimento Militare di Baiano di Spoleto: € 94.734,53
- Arsenale Militare di Messina: € 89.515,17
- Stabilimento Militare di Castellammare di Stabia: € 33.573,10
- Stabilimento Militare di Fontana Liri: € 27.867,00
- Stabilimento Militare di Torre Annunziata: € 9.023,60
- Stabilimento Militare di Capua: € 17.251,00
- Stabilimento Militare di Firenze: € 6.635,00

Onere globale al lordo datoriale: € 278.599,40

Art. 4

(Accantonamento delle risorse e contingenti per gli sviluppi economici all'interno delle aree con decorrenza 1° gennaio 2017)

1. Dall'ammontare del FUA 2017 viene accantonata la somma di **€ 349.481,60** per finanziare gli sviluppi economici interni alle aree funzionali previsti dagli artt. 17, 18 e 19 del CCNL 14.9.2007. Il numero complessivo di passaggi da una fascia retributiva a quella immediatamente superiore all'interno delle aree sarà pari a **188** unità e la decorrenza giuridica ed economica degli stessi sarà il 1° gennaio 2017. I criteri per l'attribuzione degli sviluppi economici sono definiti nell'allegato 2. Il numero complessivo dei passaggi retributivi, è stato stabilito in applicazione di

criterio selettivo di cui all'art. 23 D.lgs 150/2009 e in aderenza ai chiarimenti espressi dalla Funzione Pubblica in sede di accertamento congiunto di cui all'art. 40 bis, comma 2, D.lgs 165/2001 dell'ipotesi di accordo FUA 2017 della Direzione Generale del Personale Civile.

2. Le progressioni di cui sopra sono relative al solo personale civile appartenente ai ruoli AID;
3. Per le finalità indicate al precedente comma vengono individuati per l'anno 2017 i seguenti contingenti di personale cui attribuire la fascia retributiva immediatamente superiore al termine dello svolgimento delle apposite procedure selettive:

AREA	PASSAGGIO RETRIBUTIVO	N. DI UNITA' DI PERSONALE	DIFFERENZIALE UNITARIO ANNUO (LORDO STATO)	TOTALE ANNUO (LORDO STATO)
III	Da F6 a F7	0	2.670,70	0
III	Da F5 a F6	0	2.778,27	0
III	Da F4 a F5	3	2.495,86	7.487,58
III	Da F3 a F4	0	3.795,12	0
III	Da F2 a F3	3	2.329,53	6.988,59
III	Da F1 a F2	1	1.141,25	1.141,25
AREA	PASSAGGIO RETRIBUTIVO	N. DI UNITA' DI PERSONALE		
II	Da F5 a F6	0	926,44	0
II	Da F4 a F5	13	1.045,72	13.594,36
II	Da F3 a F4	64	1.729,34	110.677,76
II	Da F2 a F3	85	2.101,74	178.647,90
II	Da F1 a F2	19	1.628,64	30.944,16
AREA	PASSAGGIO RETRIBUTIVO	N. DI UNITA' DI PERSONALE		
I	Da F2 a F3	0	946,78	0

NUMERO TOTALE PASSAGGI RETRIBUTIVI	ONERE FINANZIARIO COMPLESSIVO
188	349.481,60

4. Il differenziale economico dovuto al personale che consegue lo sviluppo alla fascia retributiva immediatamente superiore a quella posseduta sarà corrisposto agli aventi diritto sia a titolo di stipendio, sia, ove spettante, a titolo di indennità di amministrazione.
5. Non possono partecipare agli sviluppi economici i dipendenti che negli ultimi due anni siano stati destinatari di un provvedimento sanzionatorio di sospensione dal servizio.
6. Non possono partecipare ai suddetti sviluppi economici coloro che hanno conseguito la fascia retributiva di appartenenza al 01/01/2016

Art. 5
(Performance individuale e Fondo Unico di Sede)

1. A seguito dei precedenti accantonamenti la somma destinata sia a remunerare la *performance* individuale dei dipendenti civili dell'AID sia a costituire i Fondi Unici di Sede ammonta complessivamente ad **€ 712.237,31**

Tale importo è utilizzato, ai sensi degli artt. 7 e 45 d.lgs. 165/2001 e dell'art. 32 CCNL Comparto Ministeri 1998-2001, secondo le modalità indicate agli artt. 6, 7 e 8, nella misura del **15%** per remunerare la *performance* individuale del personale civile dell'AID, in base al *Sistema di misurazione e valutazione della performance individuale del personale civile delle aree funzionali* approvato dal Ministro della Difesa *pro tempore* in data 10 novembre 2015, e nella misura del restante **85%** per promuovere reali e significativi miglioramenti dell'efficacia e dell'efficienza dei servizi istituzionali.

Art. 6
(Performance individuale)

1. La somma complessivamente destinata a remunerare la *performance* individuale dei dipendenti civili dell'AID ammonta ad **€ 106.835,60**. Pertanto, in base al numero dei dipendenti in servizio al 1° gennaio 2017 l'importo *pro capite* teorico da riconoscere alla *performance* individuale è pari ad **€ 90,62** al lordo degli oneri a carico del datore di lavoro, corrispondenti ad **€ 68,29** al netto degli oneri a carico del datore di lavoro.

2. Ai dipendenti che, in base al sistema di misurazione e valutazione della *performance* individuale, abbiano conseguito al termine del periodo valutativo un punteggio compreso tra:

0 e 40	non competerà alcun compenso correlato alla <i>performance</i> individuale
41 e 50	competerà un compenso pari al 75% dell'importo <i>pro capite</i> teorico correlato alla <i>performance</i> individuale
51 e 70	competerà un compenso pari al 75% dell'importo <i>pro capite</i> teorico correlato alla <i>performance</i> individuale
71 e 90	competerà un compenso pari al 100% dell'importo <i>pro capite</i> teorico correlato alla <i>performance</i> individuale
91 e 100	competerà un compenso pari al 100% dell'importo <i>pro capite</i> teorico correlato alla <i>performance</i> individuale

Le somme che dovessero residuare in conseguenza dell'attribuzione di compensi inferiori alla misura del 100% dell'importo teorico previsto per la *performance* individuale saranno redistribuite in ragione delle medesime percentuali di merito assegnate in sede di valutazione della *performance*.

3. Qualora le somme accantonate in base a questo ed agli articoli precedenti non siano integralmente spese, le quote residue incrementeranno gli importi di cui al successivo art. 7, comma 1.

Art. 7
(Fondo Unico di Sede)

1. La somma complessivamente destinata alla costituzione dei Fondi Unici di Sede (FUS) ammonta ad **€ 605.401.71** Pertanto, in base al numero dei dipendenti in servizio al 1° gennaio

2017 l'importo *pro capite* teorico FUS è pari a: **€ 513,49** al lordo degli oneri a carico del datore di lavoro, corrispondenti a **€ 386,95** al netto degli oneri a carico del datore di lavoro.

2. Detto "importo *pro capite* teorico" costituisce la quota unitaria che, moltiplicata per il numero dei dipendenti in servizio al 1° gennaio presso un ente, dà luogo alla determinazione dell'ammontare complessivo del Fondo Unico di Sede a disposizione dell'ente.
3. L'importo effettivamente corrisposto ai singoli lavoratori differirà da quello "medio teorico" utilizzato per quantificare il Fondo, sia a causa delle cessazioni ed immissioni in servizio verificatesi durante l'anno, sia a causa delle differenziazioni da lavoratore a lavoratore dovute alla ripartizione del FUS, sia infine per effetto degli esiti della valutazione nei termini di cui al precedente art. 6, co. 2.
4. Le parti convengono di destinare, in relazione al numero di unità di nuova assunzione a seguito di mobilità, concorso pubblico, transito di personale militare all'impiego civile e personale in posizione c.d. di "comando in", una quota aggiuntiva di FUS all'Ente di assegnazione del personale assunto e/o transitato nell'anno 2017 in proporzione ai mesi di servizio prestati da ciascun dipendente. Per il personale riassegnato a seguito di soppressione dell'ente l'intera quota andrà parimenti riassegnata all'ente di destinazione, il quale dovrà tenere conto della attività svolta nell'ente soppresso.

Art. 8

(Finalità del Fondo Unico di Sede e criteri di riferimento alla contrattazione di posto di lavoro per la distribuzione del FUS)

1. Il FUS di ogni singolo ente dovrà essere utilizzato per promuovere reali e significativi miglioramenti dell'efficacia e dell'efficienza dei servizi istituzionali ai sensi degli artt. 7 e 45 d.lgs. 165/2001 e pertanto potrà essere destinato a:
 - a. remunerare, nel rispetto della normativa vigente in materia di trattamento accessorio, anche a fronte di straordinarie ed imprevedibili esigenze, situazioni e condizioni di lavoro caratterizzanti l'attività istituzionale dell'ente (art. 45, comma 3 lett. c, d.lgs. 165/2001), nei limiti del 10% del FUS;
 - b. remunerare i turni e la reperibilità il cui fabbisogno ecceda l'assegnazione di cui all'art. 5, nei limiti del 20% del FUS;
 - c. incentivare, ai sensi dell'art. 32, CCNL 16.2.1999, degli artt. 21, 22 e 23, CCNL 14.9.2007 e degli artt. 2 e 3, CCNL 23.1.2009, la produttività nell'ambito di specifici progetti, programmi e/o piani di lavoro di miglioramento delle attività lavorative o di mantenimento di apprezzabili livelli di servizio, in misura non inferiore al 70% del FUS.
2. La contrattazione integrativa definisce la ripartizione del FUS tra le finalità di impiego di cui al precedente co. 1, sulla base delle specifiche esigenze rilevate in sede locale e dei progetti presentati dal dirigente e definiti in sede locale, e può anche destinare le somme del medesimo a incremento del trattamento economico accessorio correlato alla performance individuale di cui al precedente art. 7.
3. Il personale che percepisce l'indennità di PO non può essere escluso dal novero dei soggetti destinatari del FUS.

Art. 9

(Utilizzazione delle ulteriori somme disponibili)

1. Le somme non utilizzate di cui all'art. 3 e 4, verranno ridistribuite a conguaglio FUS 2017.

**Art. 10
(Allegati)**

Formano parte integrante del presente Accordo in quanto compatibili i seguenti allegati:

- Allegato 1: Criteri di distribuzione delle somme disponibili in AID;
- Allegato 2: Criteri per l'attribuzione degli sviluppi economici con decorrenza 01 gennaio 2017;
- Allegati di cui all'articolo 3.

AGENZIA INDUSTRIE DIFESA

.....

.....

F.P. C.G.I.L.

C.I.S.L. F.P.

U.I.L. P.A. Difesa.....

F.L.P. – Difesa

FED.CONF.SAL./UNSA.....

USB – P.I.

FEDERAZIONE INTESA FP.....

Roma, 11 ottobre 2017

NOTE CONGIUNTE ALL'ACCORDO

AGENZIA INDUSTRIE DIFESA

.....

.....

F.P. C.G.I.L.

C.I.S.L. F.P.

U.I.L. P.A. Difesa.....

F.L.P. – Difesa

FED.CONF.SAL/UNSA.....

USB – P.I.

FEDERAZIONE INTESA FP.....

Roma,